



Decreto Dirigenziale n. 172 del 04/12/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

COMUNI DI MELIZZANO ED AMOROSI (BN). RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI AREA DEMANIALE IMPEGNATA DALL'ATTRAVERSAMENTO IN SUB ALVEO DEL FIUME CALORE CON METANODOTTO "BENEVENTO-CIVITA CASTELLANA 1° TRONCO MELIZZANO-DRAGONI", IN CORRISPONDENZA DELLE PARTICELLE NN. 389 DEL FOGLIO N. 2 DI MELIZZANO E 319 DEL FOGLIO N. 13 DI AMOROSI, A FAVORE DELLA SNAM RETE GAS S.P.A.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che in attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. 112/98 e del D.P.C.M. 12/10/2000, a partire dal 01/01/2001 la gestione dei beni del Demanio Idrico dello Stato è stata trasferita alla Regione Campania;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale n. 5154 del 20/10/2000, è stata affidata ai Settori Provinciali del Genio Civile la competenza in materia di gestione dei beni del Demanio Idrico nell'ambito dei territori di rispettiva competenza;
- c. che alla Società Snam Rete Gas S.p.A., con Decreto n. 4629 del 18/11/1981, è stata rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici Provveditorato alle OO.PP. di Napoli, la Concessione d'uso per l'attraversamento in sub alveo del Fiume Calore con il Metanodotto "Benevento – Civita Castellana 1° tronco Melizzano – Dragoni" DN 1200 (48") 75 bar, in corrispondenza delle particelle catastali nn. 389 del foglio n. 2 di Melizzano (BN) e 319 del foglio n. 13 di Amorosi (BN). **Art. 83/04 – BN**;
- d. che tale Concessione è scaduta il 17/11/2000;
- e. che con nota DI-SOCC/DQ/2632 del 20/09/2012 assunta al protocollo regionale in pari data al n. 689067, è stata trasmessa l'istanza DI-SOCC/LAV/DQ 2545 del 10/09/2012 per il rinnovo della concessione scaduta allegando la relativa documentazione tecnico-amministrativa;
- f. che con nota n. 536594 del 12/07/2012 è stato richiesto al Settore Provveditorato ed Economato – Servizio Gare ed Appalti della Regione Campania il certificato della competente Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura relativo alla Società SNAM RETE GAS S.P.A., recante la "comunicazione antimafia" e la "dichiarazione relativa alle eventuali procedure concorsuali in corso ai sensi della normativa vigente in materia";
- g. che l'AGC 10 Demanio e Patrimonio – Settore Provveditorato ed Economato Servizio Gare della Giunta Regionale della Campania ha trasmesso a mezzo posta PEC la certificazione richiesta acquisita dal Sistema informatizzato Certificazione Antimafia (Si.Ce.Ant.) con Prot. N. M-ITPP-NAUTG0003912117072012 del 17/07/2012, assunto al protocollo Regionale al n. 554168 del 18/07/2012;
- h. che dalla predetta certificazione a carico della suddetta società risulta la non sussistenza di procedure di scioglimento o concorsuali, nonché la insussistenza di procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965 n.575 e s.m.i.;
- i. che, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm. ed ii., il funzionario geom. Agostino Mucci è stato individuato, come agli atti, Responsabile del Procedimento Amministrativo de quo;

PRESO ATTO:

- a. dell'istruttoria prot. reg. n. 893964 del 03/12/2012, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;
- b. della nota prot. reg. n. 893974 del 03/12/2012 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità;

CONSIDERATO:

- a. che dalla documentazione tecnica prodotta dalla Snam Rete Gas S.p.A. si evince che l'attraversamento in sub alveo del Fiume Calore con condotta gas in corrispondenza delle particelle catastali nn. 389 del foglio n. 2 del Comune di Melizzano (BN) e 319 del foglio n. 13 del Comune di Amorosi (BN) non ha subito alcuna modifica;
- b. che l'attraversamento di cui al precedente punto a. non contrasta con le norme dettate dal R.D. n. 523 del 25/07/1904 non interferendo, in alcun modo, con la sezione idrica di deflusso;
- c. che il suddetto attraversamento occupa area del demanio fluviale e, pertanto, è soggetto a concessione a titolo oneroso con obbligo di versamento del canone;
- d. che la Società Snam Rete Gas S.p.A. risulta in regola con il pagamento del canone dovuto a tutto il 31/12/2011;
- e. che non è intervenuta nessuna nuova disposizione legislativa e/o regolamentare, nella materia di che trattasi, ostativa al rinnovo della concessione;

f. che qualsiasi uso di un bene del demanio pubblico dello Stato è concesso per un periodo di tempo determinato, salvo rinnovo;

RITENUTO di dover formalizzare il rinnovo della concessione a favore della Società Snam Rete Gas S.p.A.;

VISTO:

- a. la L. n. 2248 del 20/03/1865 art. 378 allegato F;
- b. il R.D. n. 368 del 08/05/1904;
- c. il R.D. n. 523 del 25/07/1904;
- d. la L. n. 281 del 16/05/1970;
- e. la L.R. n. 1 del 26/01/1972;
- f. la L.R. n. 29 del 14/05/1975;
- g. il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 art. 89;
- h. la L.R. n. 47 del 27/10/1978;
- i. la L. n. 165 del 26/06/1990;
- j. il D.Lgs. n. 29 del 3/02/1993;
- k. la L. n. 59 del 15/03/1997;
- l. il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;
- m. il D.Lgs. n. 96 del 30/03/1999;
- n. la D.G.R. n. 3466 del 03/06/2000;
- o. il DPCM del 12/10/2000;
- p. la D.G.R. n. 5154 del 20/10/2000;
- q. il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 art. 4 c 2;
- r. la L.R. n. 7 del 30/04/2002;
- s. la L.R. n. 1 del 27/01/2012;
- t. la D.G.R. n. 24 del 14/02/2012;
- u. il Decreto n. 4629 del 18/11/1981.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso,

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate,

1. Di rinnovare, a favore della **Società Snam Rete Gas S.p.A. - C.F. e P.I. n. 10238291008 – R.E.A. Milano: n. 1964271** con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara, 7 ed Uffici in Napoli alla Via G. Ferraris, n. 66/f, cap.80142, la Concessione d'uso, già rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici Provveditorato alle OO.PP. di Napoli, dell'area demaniale impegnata da n. 1 attraversamento in sub alveo del Fiume Calore con il metanodotto "Benevento – Civita Castellana 1° tronco Melizzano – Dragoni" in corrispondenza delle particelle catastali nn. 389 del foglio n. 2 del Comune di Melizzano (BN) e 319 del foglio n. 13 del Comune di Amorosi (BN). **Art. 83/04 – BN.**
2. La Concessione avrà la durata di **anni 6** (sei) a decorrere dalla data del presente atto e potrà essere rinnovata, a meno di motivi ostativi, previa formale richiesta da prodursi almeno **6** (sei) mesi prima della scadenza alla Regione Campania, Settore del Genio Civile di Benevento.
3. Di acconsentire al pieno rientro nel regime negoziale del periodo extra contrattuale compreso tra la data di scadenza del precedente atto e la data di adozione del provvedimento di Concessione.
4. Il presente decreto di Concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle clausole e condizioni di seguito elencate:
 - 4.1. Non è consentito il tacito rinnovo. L'occupazione che si dovesse protrarre oltre la scadenza del titolo concessorio senza l'intervenuta richiesta di rinnovo è da considerare a tutti gli effetti di legge occupazione abusiva.
 - 4.2. La Concessione è revocabile in qualsiasi momento per gravi inadempienze alle clausole del presente Decreto da parte della Concessionaria.
 - 4.3. La revoca potrà essere disposta con provvedimento del Dirigente del Settore del Genio Civile di Benevento, a suo insindacabile giudizio e senza diritto ad alcun indennizzo e/o rimborsi per canoni comunque versati.

- 4.4. La Concessionaria, per l'occupazione dell'area demaniale, dovrà corrispondere all'Amministrazione Regionale un canone annuo complessivo di € **167,15** (euro centosessantasette/15) così distinto:
- 4.4.1. canone annuo aggiornato all'anno 2012) pari ad € **151,95** (euro centocinquantuno/95);
- 4.4.2. imposta regionale del 10% pari ad € **15,20** (euro quindici/20).
- 4.5. Il canone annuo è del tipo "*ricognitorio*", è riferito all'anno solare ed è soggetto alla normativa di legge, ivi compreso l'aggiornamento con cadenza annuale sulla base degli indici medi ISTAT dell'anno precedente e dovrà essere versato anticipatamente entro il mese di **febbraio** di ciascun anno sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli, codice tariffa n. **1520**, specificando la causale del versamento "**Area 15 Settore 07 – Canone annuo per uso area demaniale del Fiume Calore in agro di Melizzano e Amorosi (BN)**", oppure mediante bonifico postale a favore della Regione Campania, codice **IBAN IT59 A076 0103 4000 0002 1965 181**, relativo al conto corrente unico delle Poste Italiane specificando sempre il codice tariffa n. **1520** e la causale del versamento. L'attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento entro **10** giorni dalla data di pagamento.
- 4.6. La Concessionaria, a garanzia degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, dovrà costituire un deposito cauzionale di € **303,90** (euro trecentotre/90) pari a n. **2** annualità del canone base riferito all'anno **2012**. Detto importo va versato sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli, codice di tariffa n. **1521**, specificando la causale di versamento "**Area 15 Settore 07 - Deposito cauzionale per n. 1 attraversamento in sub alveo del Fiume Calore in agro di Melizzano e Amorosi (BN)**", oppure mediante bonifico postale a favore della Regione Campania, codice **IBAN IT59 A076 0103 4000 0002 1965 181**, relativo al conto corrente unico delle Poste Italiane specificando sempre la causale di versamento e indicando il codice tariffa n. **1521**. L'attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore del Genio Civile di Benevento al momento del ritiro del presente decreto.
- 4.7. Il predetto deposito cauzionale è infruttifero e sarà restituito, a richiesta della Concessionaria, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Benevento circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto.
- 4.8. La Concessionaria dovrà apporre, in corrispondenza dell'attraversamento, cartelli ben visibili riportando gli estremi della concessione.
- 4.9. Non dovranno essere arrecati in alcun modo danni alla sponda ed alle opere di difesa esistenti; qualora si verificassero danni, l'onere della riparazione, è a totale carico della Concessionaria.
- 4.10. E' vietato ogni destinazione dell'area oggetto della presente concessione diversa da quella sopra stabilita.
- 4.11. Qualsiasi variazione in merito all'utilizzazione dell'area in concessione, dovrà essere sottoposta nuovamente ad approvazione.
- 4.12. Per eventuali ritardati pagamenti la Concessionaria è costituita, sin d'ora, in mora nella misura del tasso legale di interesse maggiorato di un punto.
- 4.13. La morosità oltre il ventiquattresimo mese configura, di fatto, la condizione di revoca, valutata unilateralmente dal concedente.
- 4.14. La revoca o qualsiasi altra forma di decadenza comporterà il ripristino dei luoghi; la conseguenziale rimozione di eventuali manufatti avverrà a cura della Concessionaria in un periodo non superiore a 12 mesi, a partire dalla data di notifica dell'atto di revoca o decadenza; in caso di inadempienza la rimozione e il ripristino sarà effettuata dal concedente con addebito delle spese alla Concessionaria (art. 378 L. 2248 del 20.03.1865 allegato F).
- 4.15. Tutte le spese in bollo, concessioni governative e quanto altro dovuto all'Erario per il presente decreto sono a carico della Concessionaria.
- 4.16. La concessione viene rilasciata ai soli fini idraulici ai sensi dei RR.DD. n.523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e, pertanto, la Concessionaria è tenuta a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi.

- 4.17. La Concessionaria è tenuta alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed, in particolare, ai Regolamenti n.523/1904 e 368/1904, che si intendono qui integralmente trascritti.
 - 4.18. La presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti e/o funzionari dello Stato, della Regione Campania e dell'Amministrazione Provinciale di Benevento.
 - 4.19. La Regione Campania ha la facoltà di rivedere ed aggiornare il canone in dipendenza di diverse imposizioni legislative ed è fatto obbligo alla Concessionaria di corrispondere le eventuali maggiorazioni.
 - 4.20. La Concessionaria è l'unica responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente o indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuta ad indennizzare in proprio, con esonero della Regione Campania da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta.
 - 4.21. La Concessionaria non può imporre e/o permettere che vengano imposte da altri servitù di qualsiasi natura, ed è tenuta a denunciare eventuali servitù abusive che riscontrasse sul bene oggetto della concessione, a pena dei danni e delle spese.
 - 4.22. Questo Settore rimane estraneo a qualsiasi vertenza anche stragiudiziale che potesse essere mossa da chicchessia, in dipendenza dell'esercizio dell'attività.
 - 4.23. L'Amministrazione della Regione Campania in qualsiasi momento, si riserva di imporre altre condizioni o revocare la concessione stessa, con preavviso di 15 gg., senza che la Concessionaria abbia diritto ad indennità o compensi di sorta qualora:
 - 4.23.1. si manifestino esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'uso privatistico o nel caso sopravvengano nuove e diverse disposizioni normative afferenti la materia.
 - 4.23.2. la Concessionaria contravvenga alle disposizioni elencate nella presente concessione.
 - 4.24. La concessione si estingue per scadenza del termine, per rinuncia dell'interessata, per decadenza, per morosità, per uso del bene in concessione per scopi diversi da quelli previsti dal presente atto, per non uso del bene, mancata osservanza degli adempimenti di cui ai precedenti punti 4.3. e 4.5., qualora dovessero venire a mancare le condizioni soggettive volute dalla Legge che dovranno mantenersi per tutta la durata della concessione.
 - 4.25. Fanno parte integrante della presente concessione gli elaborati presentati a corredo dell'istanza e le successive integrazioni, di cui alle premesse, che per espresso patto non si allegano.
 - 4.26. La Società Snam Rete Gas S.p.A. elegge il proprio domicilio presso il quale desidera ricevere qualunque comunicazione conseguente al presente atto alla Via G.Ferraris 66/F 80142 Napoli, con l'obbligo di comunicare tempestivamente qualunque variazione dello stesso.
 - 4.27. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate e riportate tutte le norme vigenti per leggi e regolamenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del Codice Civile.
5. Il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari.

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - 1.1. in via telematica, a norma di procedura:
 - 1.1.1. alla Segreteria di Giunta;
 - 1.1.2. al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - 1.1.3. al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;
 - 1.2. in forma cartacea, copia conforme del provvedimento originale in formato elettronico:
 - 1.2.1. alla Società Snam rete Gas S.p.A. -Via G.Ferraris, 66/F 80142 Napoli;
 - 1.2.2. all'Agenzia del Demanio – Filiale Campania - Napoli.

Avverso il presente atto, ai sensi della legge 241/90, potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio